



Camera di Commercio
Cuneo



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO



PROTOCOLLO D'INTESA AGRICOLTORI/CONSUMATORI SETTORE ORTOFRUTTICOLO PROVINCIA DI CUNEO

Le associazioni degli agricoltori della provincia di Cuneo, la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione Agricoltori, la Confederazione Italiana Agricoltori, il Movimento Consumatori, l'Adiconsum, la Federconsumatori di Cuneo ed il Comitato di Difesa del Consumatore, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo

- esaminata la situazione nel settore ortofrutticolo della provincia di Cuneo con particolare riferimento alla necessità di promuovere le aziende agricole che attraverso comportamenti responsabili e l'osservanza di regole condivise si impegnano a rispettare le metodologie di produzione concordate con le singole associazioni degli agricoltori;
- preso atto che risulta necessario promuovere la crescita e l'espansione dell'agricoltura di qualità al fine di ottenere prodotti salubri e genuini, caratterizzati dall'attenzione ad una elevata tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare;
- considerato che gli obiettivi del presente accordo sono la qualificazione della produzione ortofrutticola provinciale, mediante comportamenti autoregolamentati;
- considerato che è necessario instaurare un corretto rapporto tra le parti ed una leale informazione ai consumatori;
- considerato che per assicurare il buon funzionamento del presente protocollo occorre prevedere delle verifiche a cura di un ente terzo;

CONVENGONO

1. di approvare un "codice di comportamento" che stabilisca norme condivise dalle aziende agricole e dai consumatori nella vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli;
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie tra consumatori e produttori.

Codice di comportamento

Art.1 – Luogo e periodo di produzione

La produzione agricola deve essere ottenuta in provincia di Cuneo, e deve essere immessa sul mercato nel periodo di giusta maturazione, rispettando la naturale stagionalità dei vari prodotti ortofrutticoli.

Art.2 - Residui

Il prodotto commercializzato deve avere una percentuale di residualità sempre e comunque inferiore al 50% dei limiti di legge vigenti al momento del controllo.

Art.3 – Assistenza tecnica

Il produttore agricolo si impegna ad aderire ad un servizio di assistenza tecnica qualificata secondo la normativa regionale, che possa fornire tutte le informazioni utili all'utilizzo di sistemi di coltivazione mirati al pieno ottenimento della salubrità dei prodotti agricoli, sempre e comunque nel rispetto dell'ambiente e degli equilibri naturali.

Art.4 – Conservazione dei prodotti

Il produttore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

Art.5 – Tracciabilità

Deve essere garantito che la produzione è avvenuta esclusivamente nell'ambito della propria azienda agricola o dei soci conferenti nella propria cooperativa, nel rispetto del presente protocollo.

Art.6 - Imballaggio

Il produttore agricolo si impegna ad utilizzare un imballaggio idoneo a garantire la salubrità ed i requisiti igienico - sanitari dei prodotti.

Art.7 – Quaderno di campagna

Il produttore agricolo si impegna alla tenuta ed all'aggiornamento di un quaderno di campagna, ove registrare tutti i trattamenti, le concimazioni e le operazioni colturali effettuate, da rendere disponibile ai successivi controlli.

Art.8 – Garanzie

Il produttore agricolo si impegna a richiedere e ad ottenere dai propri fornitori la garanzia che le sementi ed i prodotti di propagazione acquistati siano certificati ai sensi della vigente normativa.

Art.9 – Informazioni al consumatore

Il produttore si obbliga a dare informazioni al consumatore all'atto della vendita con apposita nota informativa da allegare al prodotto venduto. Nella nota devono essere indicati: denominazione dell'azienda, tipo e varietà del prodotto, epoca e luogo di raccolta.

Art.10 – Controlli

Il produttore agricolo dichiara di accettare i controlli che potranno essere effettuati presso la propria azienda, secondo la check-list concordata, impegnandosi a fornire agli organismi preposti al controllo tutta la collaborazione che potrà essere necessaria.

Il produttore accetta altresì la pubblicazione dei risultati delle analisi da parte della Camera di commercio.

Art.11 - Controversie

Le eventuali controversie tra consumatori e produttori saranno demandate per la soluzione allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore.

Art.12 – Marchio

Le aziende agricole aderenti al presente protocollo di intesa, in aggiunta ai propri segni distintivi, dovranno esporre in modo visibile nel proprio punto di vendita il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i protocolli d'intesa, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso che viene allegato in parte integrante.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art.13 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutti i produttori agricoli operanti in provincia di Cuneo nel rispetto delle regole individuate nel presente protocollo possono aderirvi, richiedendo l'utilizzo del marchio, indicando i prodotti per cui si richiede l'adesione. La richiesta deve essere presentata all'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, anche tramite le Organizzazioni firmatarie, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori al rispetto delle regole previste nel protocollo, compresa l'accettazione dei controlli di cui all'art. 10 del presente protocollo.

Art.14 – Elenco imprese aderenti

L'ufficio contratti tipo dell'area di regolazione del mercato tiene un elenco aggiornato delle imprese, con i relativi prodotti, che, avendo siglato il protocollo d'intesa, si impegnano a rispettare le regole in esso contenute, sottoponendosi ai controlli previsti.

Art.15 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può avvenire:

- su richiesta delle stesse imprese indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio contratti tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti Tipo, sentite in ogni caso le Organizzazioni firmatarie del presente accordo anche su segnalazione delle Associazione di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'imprenditore agricolo interessato.

La cancellazione è disposta dall'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Art.16 – Ufficio contratti tipo

La gestione ordinaria del presente protocollo viene affidata all'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo. L'ufficio provvederà a gestire l'organizzazione dei controlli previsti dal presente protocollo, secondo la check-list concordata.

Nei casi di cancellazione o nel caso in cui occorra adottare dei provvedimenti a seguito di:

- positività della produzione ortofrutticola in seguito ad un controllo;
- accertata inosservanza di norme da parte di un produttore

l'ufficio dovrà sentire i rappresentanti designati dalle Organizzazioni firmatarie del presente protocollo.

In ogni caso verrà convocata una riunione delle parti firmatarie, almeno una volta l'anno entro il 30 settembre di ogni anno, per verificare lo stato di attuazione del presente protocollo.

Art.17. – Tutela dei dati personali

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio contratti tipo, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo..

Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del d.lgs n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3

Responsabile del trattamento: capo ufficio Contratti Tipo – Camera di commercio di Cuneo.

Cuneo, 26/05/2006

<p>DENOMINAZIONE AZIENDA INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>DATA E FIRMA PER ADESIONE</p> <hr/>

